

COPIA

# COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 8 del 04-02-21**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. MENEGHINI CRISTINA con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dal Molin Elisa e nelle persone dei Sigg.:

MENEGHINI CRISTINA	SINDACO	P
MATTIELLI SIMONE	VICENSINDACO	P
NASSI WILMA	ASSESSORE	P
MARTINI LUCIANO	ASSESSORE	P
LUCCA MARIA GISELLA	ASSESSORE	P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 recante *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”* il quale prevede che:
  - “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni ... e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*
  - “5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;*
- il D. L. 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 che all'art. 1, comma 3 ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni di cui all'art. 73;
- il D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 che all'art. 1, comma 3 ha modificato l'art. 1, comma 3, lettera a) del citato D.L. 83/2020 sostituendo le parole *“15 ottobre 2020”* con *“31 gennaio 2021”*;

**ATTESO** pertanto che, non avendo adottato questo Ente un regolamento riguardante le sedute in videoconferenza, con decreto del Sindaco n. 6 del 18 marzo 2020 sono state definite le modalità operative di svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale;

**RITENUTO** pertanto possibile lo svolgimento della Giunta mediante collegamento da remoto;

**ACCERTATO** che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto altresì che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d'ufficio.

Sulla base di quanto sopra premesso,

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO**, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,*

*nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.13 del 18/01/2021, che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2021;

**VISTE** le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 11 del 24/01/2019, con la quale sono state determinate le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019;
- n. 129 del 20/11/2019, con la quale sono state confermate le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;
- n. 127 del 20/11/2019 con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvate con delibera C.C. n.20 del 12/05/2015;

**VISTO** l'articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore del nuovo canone sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

**CONSIDERATO**, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,

ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**VISTO** il "Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**VERIFICATO** che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 del Comune era pari a 3097 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60

**VISTI** gli art. 27 e 48 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativi ai criteri di determinazione delle tariffe, nonché l'allegato 2 relativo ai coefficienti moltiplicatori;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe riportate negli **allegati sub. A) e sub. B)** che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che per la determinazione delle stesse sono stati applicati i coefficienti approvati in allegato al regolamento sopra citato;

**DATO ATTO** che dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo dello stesso, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone;

**VISTO** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*;

**VISTA** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**AVUTI** i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art. 49 del Dlgs. N. 267/2000, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

**SENTITO** il Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

**CON VOTI** favorevoli unanimi legalmente espressi;

## **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate negli allegati A) e B) che formano parti integranti sostanziali della presente deliberazione;
3. **di pubblicare** il presente atto nel sito istituzione dell'ente – servizi comunali – tributi;
4. **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, con separata votazione unanime resa per alzata di mano.

PARERI art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n°267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile  
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile  
F.to Campana Manuela

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MENEGHINI CRISTINA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dal Molin Elisa

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg.Pubb.n.

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Informatico del Comune [www.comune.arsiero.vi.it](http://www.comune.arsiero.vi.it) ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi e contestualmente viene trasmesso in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 267/2000.

*Arsiero, li*

Il Messo Comunale  
Cornolo' Silvia

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il \_\_\_\_\_.

*Arsiero, li* \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to Cornolo' Silvia

---

### PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

*Arsiero, li* \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
Dal Molin Elisa